



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici MUNERATO, BISINELLA e BELLOT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2017^(*)

Istituzione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa legislativa intende reintrodurre nel nostro ordinamento un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero. Si ricorda, infatti, che la legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – legge 14 settembre 2011, n.148 – aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento sui trasferimenti di denaro all'estero, facendo salvi, tra coloro che effettuavano l'operazione, i cittadini extracomunitari in possesso di matricola Inps e di codice fiscale, ed i cittadini appartenenti all'Unione europea nonché i trasferimenti nell'ambito dell'Unione europea. Tale disposizione è stata inspiegabilmente abrogata dall'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, appena sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Inspiegabilmente – sebbene l'allora Governo Monti la motivò con gli impegni dell'Italia sul fronte della riduzione dei costi delle rimesse e con l'importanza dell'invio di denaro in patria da parte di migranti per lo sviluppo dei Paesi d'origine – perché la norma si inseriva in un contesto economico in cui lo Stato doveva recuperare risorse e tutti dovevano contribuire a ciò. Contesto che, a distanza di oltre sei anni, non è cambiato; anzi può dirsi peggiorato sotto il profilo della partecipazione dei contribuenti italiani alle casse dello Stato rispetto a quella dei cittadini extracomunitari presenti sul nostro territorio.

Eppure il giro di affari che ruota intorno al trasferimento di denaro in Paesi stranieri da parte di un extracomunitario registra cifre da capogiro. Secondo gli ultimi dati, l'Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di rimesse all'estero, soprattutto per

il valore della somma complessiva che ogni anno viene inviata dagli immigrati verso i propri Paesi d'origine. L'Italia è, infatti, al secondo posto dopo la Spagna per il valore totale delle rimesse all'estero. Nel 2010, il mercato italiano ha rappresentato un giro di affari complessivo di rimesse pari a 6,3 miliardi di euro, con un aumento di quasi dieci volte rispetto al 2000. Nel 2009 sono stati convogliati verso l'estero 5,3 miliardi di euro, una fetta notevole dei quali ha visto come Paese di destinazione la Cina. Secondo la Guardia di finanza attraverso questo circuito sono stati riciclati 2,7 miliardi gli euro frutto di contraffazione, evasione ed immigrazione clandestina. Nel 2015 le rimesse sono state pari a 5,2 miliardi di euro (di cui 700.000 euro in Siria, 580.000 euro in Iraq e 60.000 euro in Libia, secondo quanto riferito dal generale Stefano Screpanti, capo del III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, il 27 aprile 2016 in audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati). Ed anche il dottor Claudio Clemente, direttore dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in audizione in Commissione Finanze della Camera il 19 aprile 2016, ha ribadito che il servizio di *money transfer*, «funzionale all'esigenza da parte di soggetti non inclusi nel sistema finanziario di inviare (..) somme di denaro in contante (...)» proprio per le sue caratteristiche è «utilizzabile anche per il trasferimento in Paesi (...) rinvenienti dall'economia sommersa o da attività criminali, e per il finanziamento del terrorismo internazionale».

Insomma, un mercato che vale oltre sei miliardi e che cela, appunto, un alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrori-

smo. Le stesse agenzie di *money transfer* sono passate dalle 687 del 2002 alle 34.000 del 2010, più degli sportelli delle Poste italiane, con un aumento, in meno di 9 anni, di quasi il 5000 per cento.

Il limite legale di invio pari a 1.000 euro settimanali attualmente vigente, peraltro, è facilmente aggirabile, considerato che per l'operazione viene chiesto solo un documento di identità, per cui basta recarsi con contanti e fotocopie di documenti di diverse persone in qualunque *money transfer* ed eseguire più operazioni da 999 euro l'una.

La finalità del presente disegno di legge è dunque quello di disincentivare tale canale di trasferimento di denaro o quantomeno renderlo meno «appetitoso» in termini di co-

sti rispetto a canali più tradizionali come le Poste o le banche.

Il provvedimento si compone di un unico articolo.

Al comma 1 si prevede l'istituzione di un'imposta di bollo su tutti i trasferimenti di denaro all'estero.

Il comma 2 disciplina i casi di non applicazione dell'imposta.

Il comma 3, infine, destina i proventi derivanti dall'imposta al fondo nazionale per le politiche sociali, allo scopo di alimentarne l'esigua dotazione finanziaria annua e, al contempo, affinché la tassa sostenuta dal lavoratore extracomunitario integrato possa ritornargli sotto forma di interventi e servizi sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

2. L'imposta di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati da cittadini dell'Unione europea.

3. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.